



Istituto Istruzione Superiore "Della Corte-Vanvitelli"

Allegato ammissione alla classe successiva

Sommario

1	AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA	3
1.1	ANALISI DELLE ASSENZE	3
1.2	CRITERI DI AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA	4
1.3	LA SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO	5

1 AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA

Il collegio dei docenti ha deliberato i criteri comuni nel processo di valutazione per competenze di uno studente e sono riportati nell'allegato: criteri di valutazione comuni.

In generale nella valutazione si tiene conto dei seguenti aspetti:

- ✓ livello di partenza;
- ✓ ritmo d'apprendimento;
- ✓ partecipazione alle lezioni;
- ✓ impegno nello studio;
- ✓ accertamento del raggiungimento degli obiettivi didattici programmati;
- ✓ qualità delle conoscenze e competenze acquisite.

1.1 Analisi delle Assenze

Come precisato dalla normativa, affinché si possa procedere alla valutazione finale, lo studente deve avere una frequenza di almeno **tre quarti dell'orario annuale (25%)** personalizzato (art. 14, comma 7 del D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122) calcolato su base oraria.

In tutti questi casi sul registro di classe si inserisce fuori-classe e verrà annotata la motivazione della mancata presenza in aula.

Per gli alunni che, in ospedale o luoghi di cura, seguono momenti formativi sulla base di appositi programmi di apprendimento personalizzati predisposti dalla scuola di appartenenza, tali periodi rientrano a pieno titolo nel tempo scuola (art. 11 DPR 122/09).

Tutte le assenze, incluse le entrate e le uscite fuori orario ufficiale di ingresso, devono essere annotate sul registro elettronico seguendo le procedure riportate nel regolamento di istituto.

Il numero di ore totale di assenza effettuate dallo studente nell'anno scolastico deve collocarsi nel limite del 25% scorpendo dal calcolo delle ore di assenza le deroghe sopracitate. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, tenuto conto delle deroghe riconosciute, comporta la non validità dell'anno scolastico e la conseguente esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale.

Al principio della frequenza obbligatoria di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato di lezione sono possibili deroghe funzionali ad assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio dei consigli di classe con specifica delibera motivata, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.

Sulla base di quanto disposto nell'art. 14, comma 7 del DPR 122/2009, si considerano assenze continuative che possono consentire di derogare ai limiti sopra riportati:

- ✓ motivi di salute documentati da apposita certificazione medica o per ricovero ospedaliero o in casa di cura
- ✓ allontanamenti temporanei disposti dall'autorità giudiziaria, oppure per testimonianza o altri procedimenti giudiziari;
- ✓ gravi patologie e lutti certificati dei componenti del nucleo familiare entro il II grado fino ad un massimo di 5 giorni;
- ✓ esclusività di assistenza per familiari invalidi in situazione di gravità (legge 104/92, art.3 c3)
- ✓ separazione dei genitori in coincidenza con l'assenza;

- ✓ motivi sportivi, artistici e di studio documentati, assenze o uscite anticipate per attività sportiva debitamente richieste e certificate dall'Associazione Sportiva di appartenenza e comunque richieste dal genitore;
- ✓ per lezioni o esami presso il conservatorio statale.
- ✓ Non viene fatta rientrare nel computo complessivo delle assenze la tardiva iscrizione non causata da inadempienza dei genitori degli studenti.

Inoltre il collegio docenti ha deliberato di scorporare dal calcolo del 25% le assenze dovute ai seguenti ulteriori motivi:

- ✓ motivi religiosi, partecipazione ad attività culturali e formative approvate dagli organi collegiali della scuola (campionati studenteschi, progetti didattici inseriti nel PTOF e/o approvati dal Consiglio di classe, attività di orientamento,

partecipazione ad attività didattica extrascolastica (uscite didattiche, viaggi e visite di istruzione, scambi culturali, partecipazione a stage e percorsi di Formazione Scuola-Lavoro, partecipazione ad esami di certificazione esterna o a concorsi, partecipazione ad eventi organizzati dalla scuola

1.2 Criteri di ammissione alla classe successiva

Una volta assicurati che lo studente può essere scrutinato per non aver raggiunto il numero di assenze del 25%, ciascun docente propone il voto in base ad un giudizio motivato, desunto dagli esiti di un congruo numero di prove effettuate durante il primo e secondo periodo dell'anno scolastico e sulla base di una valutazione complessiva dell'impegno, interesse e partecipazione dimostrati nell'intero percorso formativo.

La proposta di voto tiene altresì conto delle valutazioni espresse in sede di scrutinio intermedio nonché dell'esito delle verifiche relative ad eventuali iniziative di sostegno e/o di recupero precedentemente attuate. Il giudizio in sede di scrutinio finale terrà conto dei seguenti aspetti:

- ✓ livelli di conoscenza e abilità dei contenuti propri delle singole discipline acquisiti;
- ✓ interesse e curiosità di apprendere;
- ✓ competenza nella comprensione e nell'utilizzo dei linguaggi specifici degli argomenti trattati;
- ✓ assiduità nel perseguire risultati migliori;
- ✓ atteggiamenti maturi e consoni all'ambiente scolastico;
- ✓ valutazione delle cause che hanno determinato un eventuale rendimento non soddisfacente.

Il consiglio di classe si esprimerà, in caso di insufficienze in una o più discipline, in merito alla possibilità per uno studente di avere comunque successo nella classe successiva.

Sulla base dei risultati delle valutazioni disciplinari si possono verificare i seguenti casi per ciascun allievo:

1. **ammesso alla classe successiva** colui che nello scrutinio finale consegue una valutazione di almeno sei/dieci in tutte le discipline e almeno sette/dieci in condotta
2. **non ammesso alla classe successiva** colui che nello scrutinio finale, presenti un numero di insufficienze tali da non poter essere colmate con interventi integrativi e/o con lo studio autonomo i casi sono:
 - a) quattro o più insufficienze disciplinari;
 - b) in presenza di una insufficienza molto grave, cioè un voto uguale o inferiore a tre/dieci.
 - c) In presenza di una valutazione inferiore o uguale a cinque/dieci in condotta
3. **giudizio sospeso** colui che nello scrutinio finale, presenti delle insufficienze che possono essere colmate con interventi integrativi e/o con lo studio autonomo, i casi sono:

- a) fino al massimo di tre voti inferiori a sei/dieci nelle varie discipline (purché nessuno inferiore o uguale a tre/dieci) e un voto maggiore o uguale a sei/dieci in condotta
- b) un voto di sei/dieci in condotta e voti maggiori o uguali a sei/dieci in tutte le discipline

La seguente tabella riassume i casi che si possono verificare

numero insufficienze	Voto condotta	note/recupero	esito
nessuna insufficienza	maggiore o uguale a 7		ammesso classe successiva
da quattro insufficienze in poi	qualunque		non ammesso classe successiva
una insufficienza gravissima, voto minore o uguale a 3	qualunque		non ammesso classe successiva
qualunque	inferiore o uguale a 5		non ammesso classe successiva
da una a tre insufficienze	maggiore o uguale a 7	recupero delle discipline con le insufficienze	Sospensione del giudizio
da una a tre insufficienze	uguale a 6	recupero delle discipline con le insufficienze e con un elaborato in materia di cittadinanza attiva	Sospensione del giudizio
Nessuna	uguale a 6	recupero con un elaborato in materia di cittadinanza attiva	Sospensione del giudizio

Tenuto conto della unitarietà didattico-formativa del primo biennio, soprattutto nella valutazione delle classi prime si terrà conto dell'andamento dinamico dell'apprendimento premiando coloro che hanno progredito rispetto ai livelli di partenza sia per quanto riguarda le competenze disciplinari che quelle civiche. Infine in queste classi, a volte numerose, più problematiche per la forte discontinuità rispetto alla scuola secondaria di primo grado, la non ammissione alla classe successiva può essere preludio di abbandono scolastico e quindi il consiglio di classe dovrà valutare con attenzione le singole situazioni.

Fa eccezione il primo anno dell'indirizzo professionale, in accordo con le norme la bocciatura avviene per:

- ✓ **insufficienza grave in condotta**, (voto inferiore a sei/decimi)
- ✓ **se le lacune sono così ampie da rendere impossibile il recupero al secondo anno**

In tutti gli altri casi si procede con l'ammissione con revisione del Percorso Formativo Individuale (PFI), con attività di recupero mirate. In sintesi, non c'è un numero fisso di insufficienze, ma il consiglio di classe valuta caso per caso, privilegiando il recupero e l'inclusione.

1.3 La sospensione del giudizio

In base alle normative vigenti, la sospensione del giudizio viene deliberata dal consiglio di classe nello scrutinio di giugno secondo i criteri specificati nel paragrafo precedente.

Si ribadisce che dall'anno scolastico 2025-26 in ottemperanza alla legge n 150 ottobre 2024 viene deliberata la sospensione del giudizio anche per gli alunni che hanno una valutazione pari a sei/dieci in condotta pur in presenza di valutazioni uguali o maggiori di 6/10 in tutte le altre discipline.

Agli studenti con la sospensione del giudizio e alle loro famiglie viene data chiara e tempestiva comunicazione formale riguardo alle materie con giudizio sospeso e alle forme di recupero da mettere in atto nel corso dei mesi estivi. Nel caso che lo studente consegue una valutazione di sei/decimi in condotta il consiglio di classe

gli assegnerà un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale da preparare nel corso dei mesi estivi

Per gli allievi con giudizio sospeso si procede, secondo il calendario deliberato e comunicato, all'integrazione dello scrutinio finale, onde deliberare la loro ammissione o non ammissione alla frequenza della classe successiva, dopo aver sostenuto le verifiche scritte e/o il colloquio orale nelle discipline con le insufficienze ed eventualmente dopo aver presentato l'elaborato in materia di cittadinanza attiva e solidale assegnatogli dal consiglio. La valutazione dell'elaborato critico sarà oggetto di specifica discussione dinanzi al consiglio di classe, che ne valuterà l'efficacia ai fini dell'ammissione alla classe successiva

Per poter essere ammesso alla classe successiva lo studente deve conseguire una valutazione maggiore o uguale a sei/dieci in tutte le discipline oggetto di verifica, compreso l'eventuale elaborato critico in materia di cittadinanza attiva.

Attenzione: La mancata presentazione alle verifiche delle discipline sospese, in assenza di idonea giustificazione documentata, ovvero la mancata consegna o discussione dell'elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale, comporta la non ammissione alla classe successiva per impossibilità di procedere all'integrazione dello scrutinio.

Per fornire agli allievi gli strumenti per agevolare il successo formativo, se sono disponibili finanziamenti la scuola organizzerà delle attività di recupero durante l'estate, che si affiancheranno all'indispensabile attività di studio personale autonomo che ogni studente è chiamato a svolgere. Le famiglie si impegnano a far rispettare i percorsi di lavoro indicati.

spetta al Collegio dei docenti:

- ✓ definire i criteri didattico-metodologici per predisporre le attività di recupero determinando i tempi, la durata, i modelli didattico-metodologici, le forme di verifica dei risultati, i criteri di valutazione, le modalità di comunicazione alle famiglie;
- ✓ definire i criteri per la composizione dei gruppi di studenti destinatari degli interventi didattico-educativi di sostegno e recupero;
- ✓ individuare i docenti cui affidare le attività di sostegno e di recupero;
- ✓ stabilire il calendario delle verifiche.